

Civile Sent. Sez. 3 Num. 22524 Anno 2019

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO

Relatore: VINCENTI ENZO

Data pubblicazione: 10/09/2019

### SENTENZA

sul ricorso 5540-2017 proposto da:

CONSOB - COMMISSIONE NAZIONALE SOCIETA' BORSA, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* Dott. GIUSEPPE CARLO FERDINANDO VEGAS, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO SARTI 4, presso lo studio dell'avvocato BRUNO CAPPONI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIULIANA MANTO, ANNA ELISABETTA MUSY, FABIO BIAGIANTI;

**- ricorrente -**

**contro**

GONZAGA CORRADO in proprio e quale erede di Anguissola Scotti Luisa, ARRIGONI PIER GIORGIO, BETTIGA ILDO, BIASCI FRANCO, BLASOTTI PAOLO, BORRI FRANCESCO, CALVI ANNA, CARIMATI PIERANGELO in proprio e quale erede di Carimati Emilia, CASTENETTO

2019  
1084

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

FRANCO, COMBI GIOVANNINA, COMPOSTELLA ELENA, COSSA ROBERTO, COMELLO GIANLUCA quale erede di Cumini Bruna, COMELLO FEDERICA quale erede di Cumini Bruna, CUMINI CLAUDIO in proprio e quale procuratore generale di Cumini Maddalena, CUMINI CATIA in proprio e quale erede di Tami maria o Maria Gina, CUMINI LUCIANA in proprio e quale erede di Tami maria o Maria Gina, CUMINI MADDALENA in proprio e quale erede di Tami maria o Maria Gina, CUMINI PATRIZIA in proprio e quale erede di Tami maria o Maria Gina, CUMINI ROBERTO, BETTIGA GRAZIELLA quale erede di Curioni Alfredo, CUSSIGH FEDERICO, DE BERNARDI LUIGI, DE BERNARDI SILVIA, MICALI FULVIO quale erede di Donda Leda, MICALI GIORGIO quale erede di Donda Leda, DONO DAMIANO, FASSINA GIORGIO, FERRARI IVANO, GENERO DANILO in proprio e quale erede di Mariutti Cesira e Mariutti Maria, GIAON TERESA, GIOVANZANA RODOLFO SILVIO, GIOVANZANA SILVIA, GIOVANZANA ANNA, GUSSETTI ENZO in proprio e quale erede di De Crignis Jolanda, KILLER DANIELE, D'ANDREA DARIO quale erede di Maglia Tullio, MAGNANENSI PAOLA, MARANGONI MARIA quale erede di Marcolin Dino, MARCOLIN CRISTINA quale erede di Marcolin Dino, MARCOLIN FRANCESCO quale erede di Marcolin Dino, MARCOLIN PAOLA quale erede di Marcolin Dino, MASAROTTI KATIA, MAZZINA RINO in proprio e quale erede di Mazzina Vittorio, MEMEO MARIA, MOLTENI SERGIO, MONTI MANUEL quale procuratore generale di Baietto Luigina, MORANDINI IDA, NOVELLO MORENO, PELLEGRINI ANGELO, PIVA ROBERTO quale erede di Piva Luigi, FIORDALISI LIDOVINA quale erede di Piva Luigi, PONCIA PIER GIORGIO, REGGIANINI LORENZA, RIVA ANNA MARIA, ROSSI MIRELLA in proprio e quale erede di Micoli Teresa, SCOTTI ADRAINO quale erede di Scotti Iva, TAJANA BRUNO, TAJANA ENRICO, TIEZZA ROBERTO, CUMINI FRANCESCA quale erede di Trevisan Ester, CUMINI ANDREA quale erede di Trevisan Ester, VEDOVINI IRENO, VERITTI TERESA, ZANOTTA PIETRO, ZANUSSI VALENTINA, ZORZETTO NADIA, BRANCHINI GIORGIO quale erede di Zugnoni Teresa Faustina, CIPOLATO GIURATI



NICOLETTA quale erede di Monti Sergio, MONTI MANUEL quale cessionario del credito ed erede di Monti Ruggero, GRUPPO TESSILE MONTI S.P.A. in persona del legale rappresentante *pro tempore*, BELLO GIULIA quale erede di Bello Ivo e Maurutto Luigia, BELLO PAOLA quale erede di Bello Ivo e Maurutto Luigia, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DE' CESTARI N.34, presso lo studio dell'avvocato PAOLA PAMPANA, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI MUSITANO;

**- controricorrenti -**

COCCIOLO RACHELE, NATALI MARINA ROSA FULVIA, NATALI VALERIA MARIA TERESA, FRAPPI ZELINDA, NATALI ANTONINO, GUSSETTI AUDINO;

**- intimati -**

avverso la sentenza n. 4784/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 27/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/05/2019 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IGNAZIO PATRONE, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso relativamente alla questione della prescrizione;

udito l'Avvocato ANNA ELISABETTA MUSY, FABIO BIAGIANTI, GIULIANA MANTO;

udito l'Avvocato GIOVANNI MUSITANO e GIOVAN BATTISTA MARRONE per delega.

**FATTI DI CAUSA**

1.- Luisa Scotti Anguissola e altri 69 attori-risparmiatori (in epigrafe indicati), avendo affidato, in periodi diversi compresi tra il 1988 e 1994, somme di denaro alla Società commissionaria A.C. Girardi & C. Commissioni in Borsa S.p.A. (trasformatasi nel dicembre del 1991 in società di intermediazione mobiliare A.C. Girardi & C. S.p.A. S.i.m.: di seguito anche solo Girardi) e alla Centro Milano Finanziaria S.p.A. (di seguito anche solo CMF), controllante della Girardi,



convennero in giudizio, innanzi al Tribunale Civile di Roma, la CONSOB-Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (di seguito anche solo CONSOB), per sentirla condannare al risarcimento dei danni patiti per la perdita dei loro investimenti a seguito dell'omessa e/o negligente vigilanza della stessa sulle predette società.

In particolare, venne addebitato alla CONSOB di aver contribuito, attraverso l'autorizzazione dell'iscrizione della A.C. Girardi & C. S.p.A. nell'albo delle S.i.m., nonché l'inosservanza dei doveri di vigilanza ad essa imposti dalla normativa vigente, alla verifica dei danni patiti dai risparmiatori in conseguenza dei reati di appropriazione indebita e di bancarotta commessi dagli esponenti delle anzidette società.

1.3.- Nel corso del giudizio di primo grado ulteriori clienti della Girardi e della CMF spiegarono distinti interventi volontari.

1.4. - Nel contraddittorio con la convenuta Commissione, l'adito Tribunale Civile di Roma, con sentenza del febbraio 2009, accolse la domanda degli originari attori e degli ulteriori interventori e, per l'effetto, condannò la stessa CONSOB al pagamento in favore di quest'ultimi delle somme rispettivamente indicate, per ciascuno di essi, nell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi e spese di lite.

2.- Avverso tale decisione proponeva impugnazione la CONSOB, che la Corte di appello di Roma respingeva con sentenza resa pubblica in data 27 luglio 2016.

2.1.- La Corte territoriale, segnatamente, osservava che: 1) come ritenuto dal primo giudice, il termine di prescrizione dell'azione risarcitoria era di dieci anni, in quanto relativo al reato di abuso d'ufficio pluriaggravato contestato ai commissari CONSOB, ed esso decorreva "al massimo dalla data del fallimento della GIRARDI", ossia il 24 giugno 1994, "se non ... dalla relazione ex art. 33 l.f." che il "Curatore deve presentare al Giudice Delegato entro 60 giorni dalla dichiarazione di fallimento", da siffatta data potendosi, piuttosto, "ritenere che i creditori abbiano avuto contezza della corresponsabilità della CONSOB"; 2) quanto all'interruzione dell'anzidetto termine

prescrizionale, trattandosi ex art. 2055 c.c. di "fatto dannoso ... unico e ascrivibile in solido alla GIRARDI, ai suoi dirigenti ..., alla CONSOB e ai suoi funzionari" (imputati, quest'ultimi, del reato di abuso d'ufficio pluriaggravato), aveva rilievo nei confronti della stessa CONSOB condebitore solidale, per effetto dell'art. 1310 c.c., la costituzione di parte civile nel procedimento penale instaurato contro gli amministratori della GIRARDI e dei funzionari CONSOB, avvenuta "fin dal maggio 2001" da parte di "alcuni degli odierni appellati", che avevano chiesto "di citare la CONSOB quale responsabile civile e provvedendo alla citazione nel luglio 2001"; 3) in punto di responsabilità civile, alla CONSOB erano addebitabili le seguenti condotte illecite: a) omesso controllo sul comportamento della Girardi nei confronti della clientela, essendo tale società, nella qualità di commissionaria ammessa agli antirecinti alle grida, soggetta alla legge n. 216 del 1974 e, in particolare, al relativo art. 18, il quale prevedeva che ogni sollecitazione al pubblico risparmio dovesse essere effettuata previa approvazione di un prospetto informativo da parte della stessa Commissione, la quale poteva, inoltre, sospendere l'attività della società in caso di inosservanza delle disposizioni relative all'anzidetta approvazione; b) concessione alla Girardi - pur essendo attribuito per legge ad essa Commissione un potere di informativa sugli elementi conoscitivi riguardanti la società richiedente l'autorizzazione all'iscrizione all'albo delle S.i.m. - di una tale autorizzazione nel 1991 "sulla base della sola dichiarazione del Presidente del Collegio sindacale", che affermava "l'esistenza di un capitale nella misura richiesta dalla legge, ... nonostante la precaria situazione della commissionaria GIRARDI fosse assolutamente nota ai membri della commissione deliberante, quanto meno a seguito delle due ispezioni disposte nei confronti della società ed eseguite con ... esiti del tutto sfavorevoli e negativi"; 4) quanto poi alla condanna al risarcimento dei danni patiti dagli investitori della CMF, essa si giustificava in forza della stretta connessione tra quest'ultima società e la Girardi, come era



desumibile dal fatto che, a seguito di un'ispezione ministeriale del 1989, era emerso che la CMF controllante si era sostituita nell'amministrazione dei conti clienti alla Girardi, che gli investitori della CMF avessero effettuato investimenti in entrambi le società e che alcuni investimenti venivano gestiti indistintamente da entrambe; 5) quanto all'operato del c.t.u. nominato in primo grado: a) la ricostruzione normativa da esso effettuata era in funzione dell'indagine demandatagli sulla "risoluzione di questioni implicanti specifiche cognizioni tecniche e l'individuazione della normativa di riferimento era giustificata dalle deduzioni delle parti, in particolare della stessa CONSOB"; b) le risultanze dell'acquisito passivo fallimentare erano utilizzabili "come dati obiettivi su cui fondare il proprio convincimento", mentre era rituale l'acquisizione di taluna documentazione oltre la scadenza della preclusione istruttoria, in quanto autorizzata dal giudice istruttore, nonché trattandosi di "documenti integrativi della produzione già effettuata" e "nessun rilievo" essendo stato "sollevato in merito all'acquisizione documentale nel corso dello svolgimento della consulenza"; 6) era infondata, infine, l'eccezione di tardività dell'intervento di Baietto, Bello e Monti e, comunque, "di inammissibilità per la mera analogia delle questioni giuridiche o in caso di connessione impropria", non operando la preclusione ex art. 268 c.p.c. in riferimento all'attività assertiva del volontario interveniente.

3.- Per la cassazione di tale sentenza ricorre la CONSOB, affidando le sorti dell'impugnazione ad otto motivi illustrati da memoria ed istanza di rimessione alle Sezioni Unite sulle questioni che attengono al termine prescrizionale e all'effetto estensivo dell'interruzione della prescrizione.

Resistono con congiunto controricorso, illustrato da memoria, Corrado Gonzaga, in proprio e quale erede di Luisa Anguissola Scotti, più gli altri risparmiatori in epigrafe indicati.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati Rachele Cocciolo, Marina Rosa Fulvia Natali, Valeria Maria Teresa Natali, Zelinda Frappi, Antonino Natali e Audino Gussetti.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1.- Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., "violazione e falsa applicazione degli artt. 2934, 2947, 2953, 1294, 1310, 2055 e 2043, c.c., nonché degli artt. 323 e 185 c.p., quanto al rigetto dell'eccezione di prescrizione", per aver erroneamente la Corte territoriale: a) "ritenuto applicabile ai diritti risarcitori azionati il termine di prescrizione di cui all'art. 2947, co. 3, c.c., anziché quello di cui all'art. 2947, co. 1, c.c."; b) "ritenuto atto idoneo a interrompere la prescrizione nei confronti della CONSOB la costituzione di parte civile di alcuni degli attori posta in essere nel 1997 nel procedimento penale celebrato a Milano a carico di esponenti della Girardi e nel 2001 in quello, celebrato a Roma, a carico di funzionari della CONSOB".

In riferimento alla censura sub a), la ricorrente lamenta che sia stato applicato il termine di prescrizione decennale nonostante che essa CONSOB sia stata evocata nel giudizio civile, ai sensi dell'art. 2043 c.c., "a titolo di responsabilità colposa da omessa/negligente vigilanza", là dove invece il reato contestato ai propri funzionari era a "dolo specifico" e, quindi, in assenza di identità tra illecito civile e quello penale, non era consentito affermare l'operatività, nei confronti di CONSOB stessa, del termine prescrizione più lungo di cui all'art. 2947, comma 3, c.c.

Quanto alla censura sub b), la CONSOB sostiene che la disciplina di cui all'art. 1310 c.c. non troverebbe applicazione nel caso di diversità dei diritti di credito - in quanto basati su fatti generatori e titoli di responsabilità diversi -, sicché la Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere che la costituzione di parte civile nel processo penale a carico di esponenti della Girardi, avente ad oggetto il diritto risarcitorio da reato doloso (bancafallita fraudolenta e altri reati), potesse spiegare



effetti in relazione al diverso diritto risarcitorio basato su fatti omissivi colposi e traenti titolo dall'art. 2043 c.c.

1.1. - Il motivo è fondato solo per quanto concerne la censura illustrata *sub a)*, mentre non può trovare accoglimento la censura *sub b)*.

Ciò in applicazione di orientamenti già presenti nella giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio condivide e ai quali intende dare continuità, non necessitando, in assenza di effettivi e persistenti contrasti, una rimessione delle questioni implicate (e, segnatamente, di quelle evidenziate dalla parte ricorrente con gli atti difensivi da ultimo depositati) ai sensi dell'art. 374 c.p.c.

1.2. - E' principio consolidato quello secondo cui «l'art. 2043 c.c. fa sorgere l'obbligo del risarcimento dalla commissione di un fatto doloso o colposo, mentre il successivo art. 2055 considera, ai fini della solidarietà nel risarcimento, il "fatto dannoso"; atteso che la prima norma si riferisce all'azione del soggetto che cagiona l'evento, la seconda riguarda la posizione di quello che subisce il danno, e in cui favore è stabilita la solidarietà.

Ne consegue che l'unicità del fatto dannoso richiesta dall'art. 2055 c.c. per la responsabilità solidale tra gli autori dell'illecito deve essere intesa in senso non assoluto, ma relativo al danneggiato, sicché ricorre tale forma di responsabilità, volta a rafforzare la garanzia del danneggiato e non ad alleviare la responsabilità degli autori dell'illecito, pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni o omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, e anche diversi, sempre che le singole azioni o omissioni, legate da un vincolo di interdipendenza, abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del danno a nulla rilevando, a differenza di quanto accade nel campo penalistico, l'assenza di un collegamento psicologico tra le stesse.

Deve infatti escludersi, a norma dell'art. 41, comma secondo, c.p., l'imputabilità del fatto dannoso a taluno degli autori delle condotte illecite esclusivamente nel caso in cui a uno solo degli antecedenti

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



causali debba essere riconosciuta efficienza determinante ed assorbente, tale da escludere il legame eziologico tra l'evento dannoso e gli altri fatti, relegati al rango di mere occasioni, mentre non contrasta con tale principio la disposizione dell'art. 187, capoverso, c.p., la quale, statuendo per i condannati per uno stesso reato l'obbligo in solido al risarcimento del danno, non esclude ipotesi diverse di responsabilità solidale di soggetti che non siano colpiti da alcuna condanna o siano colpiti da condanna per reati diversi o siano taluni colpiti da condanna e altri no» (Cass., 4 giugno 2001, n. 7507; Cass., 15 luglio 2005, n. 15030; Cass., 7 giugno 2006, n. 13272; Cass., S.U., 15 luglio 2009, n. 16503; Cass., 12 marzo 2010, n. 6041; Cass., 24 settembre 2015, n. 18899; Cass., 28 luglio 2017, n. 18753; Cass., 29 maggio 2018, n. 13365; Cass., 12 aprile 2018, n. 9067; Cass., 17 gennaio 2019, n. 1070).

La prospettiva in cui si colloca la richiamata giurisprudenza è, eminentemente, quella della tutela del danneggiato, per cui l'indagine ai fini della applicabilità della responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. dovrà incentrarsi sulla unicità del "fatto dannoso", imputabile alla pluralità di condotte illecite, anche succedutesi nel tempo e di natura diversa, civilistica – extracontrattuale o contrattuale – o penalistica; "fatto dannoso" da assumersi, nel contesto stesso della responsabilità extracontrattuale, come danno-evento, ossia nella sua configurazione giuridica di (fatto-determinativo-di) danno risarcibile siccome "ingiusto" e, dunque, in quanto (fatto-causativo-della-) lesione di un diritto/interesse tutelato dall'ordinamento.

Dunque, come rilevato in particolare dalla citata Cass. n. 1070 del 2019, l'unificazione normativa delle diverse posizioni debitorie, come detto imperniata sul "fatto dannoso imputabile a più persone", quale il risultato anche di fatti illeciti distinti e costituenti violazioni di norme giuridiche diverse, realizza in ogni caso, indipendentemente dalla diversità dei titoli del diritto di credito, il presupposto della solidarietà.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



Pertanto, la diversità dei diritti di credito, immanente al carattere eterodeterminato di ciascuno di essi, non fa venir meno la solidarietà passiva, essendo sufficiente per la sua configurabilità, in virtù dei principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dell'evento, che le azioni od omissioni di ciascun soggetto abbiano concorso in modo efficiente a produrlo (in tal senso anche Cass., 9 novembre 2006, n. 23918 e Cass., 30 marzo 2010, n. 7618).

1.3. - La diversità dei vari diritti di credito inerenti al debito risarcitorio solidale, non potendosi configurare l'unicità del fatto dannoso come identità di norme violate, può, invece, spiegare effetti sulla modulazione di disciplina dell'obbligazione solidale ex art. 2055 c.c., sicché, in questa prospettiva, assume significativo rilievo il piano delle regole giuridiche interferenti.

A tal riguardo, non si dubita anzitutto (e già in questo senso la risalente Cass., 4 giugno 1969, n. 1970) che – diversamente da quanto accade in relazione alla conseguente azione di regresso, che, in ambito di responsabilità extracontrattuale, trova una propria e specifica regolamentazione in base all'art. 2055, secondo (e terzo) comma, c.c. – “ad un unico ed identico concetto si informa la responsabilità solidale dei condebitori nei confronti del creditore”, ciò comportando che trovano applicazione le norme dettate dagli artt. 1292 e ss. c.c. (se non, per l'appunto, specificamente derogate) e, tra queste (per quanto qui interessa), quella di cui all'art. 1310, primo comma, c.c., che rende l'atto interruttivo della prescrizione compiuto dal creditore contro uno dei debitori in solido efficace anche nei confronti degli altri debitori solidali.

La citata disposizione, del resto, nello stabilire che su una obbligazione solidale incidono certi eventi giuridici concernenti un'altra obbligazione solidale, esprime un effetto unificante voluto espressamente dal legislatore, che si presta a confermare il principio tendenziale per cui la disciplina normativa di ciascuna obbligazione

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



solidale è quella sua propria e "subisce le conseguenze giuridiche dei soli eventi che la riguardano" (Cass., 16 dicembre 2005, n. 27713).

E tanto, quindi, assume peculiare rilievo nel caso in cui quel determinato evento giuridico interferente con il vincolo obbligatorio solidale non rinvenga la *regula iuris* tra le norme appositamente dettate dal legislatore agli artt. 1292 c.c. e ss.

1.4. – Questo è il caso del termine prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito, previsto dall'art. 2947 c.c., che, per l'appunto, non trova apposita disciplina nella Sezione III, del Capo VII, del Titolo I del Libro IV del codice civile.

A tal riguardo, occorre rammentare anzitutto il principio, già enunciato da Cass., 21 marzo 1996, n. 2432 (e ribadito dalla successiva giurisprudenza di questa Corte), secondo cui il più lungo termine di prescrizione stabilito dall'ultimo comma dell'art. 2947 c.c. per le azioni di risarcimento del danno derivante da fatto illecito, se tale fatto è previsto dalla legge come reato, presuppone che vi sia identità tra il fatto costituente reato e quello dal quale scaturisce la responsabilità dedotta in sede civile. Con la conseguenza che l'indicato termine di prescrizione non è invocabile nel caso in cui l'imputazione penale si riferisca a fatti connessi, ma non identificabili con quello addotto a fondamento dell'azione risarcitoria in sede civile.

Pertanto, la diversità dei titoli di responsabilità degli obbligati in solido si riflette anche sulla disciplina in tema di prescrizione, in ciò assumendo rilievo il carattere eterodeterminato del relativo diritto di credito risarcitorio.

Di qui, il principio di diritto – espresso dalla citata Cass. n. 27713/2005 – per cui: "in tema di obbligazioni solidali derivanti da atti illeciti, qualora solo il fatto di uno dei coobbligati costituisca anche reato mentre quelli degli altri costituiscono unicamente illecito civile, la possibilità d'invocare utilmente il più lungo termine di prescrizione stabilito dall'art. 2947 cod. civ., ultimo comma, per le azioni di risarcimento del danno se il fatto è previsto dalla legge come reato, è

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



limitata alle sola obbligazione del primo dei predetti debitori (quella collegata ad un reato). Infatti l'applicabilità di tale ultimo comma presuppone che vi sia identità tra il fatto costituente reato e quello dal quale scaturisce la responsabilità dedotta in sede civile; ed il fatto che ha fatto sorgere l'obbligazione in questione del primo tra i debitori sopra considerati costituisce anche reato; invece tale particolare termine di prescrizione non è invocabile con riferimento alle obbligazioni degli altri debitori derivanti da fatti costituenti solo illecito civile (proprio in quanto i fatti medesimi, non sono identificabili con quello rilevante anche penalmente, pur se connessi con quest'ultimo)".

Tale principio ha poi trovato continuità in quello - enunciato da Cass., 7 novembre 2014, n. 23872, proprio in fattispecie di responsabilità civile ascritta alla CONSOB - secondo cui: "in tema di prescrizione nel più lungo termine derivante da reato, l'applicazione dell'art. 2947, terzo comma, c.c., all'autorità con compiti di vigilanza sul mercato finanziario (CONSOB) chiamata in corresponsabilità, con l'autore del fatto, per omessa vigilanza presuppone la sussistenza di un titolo di responsabilità indiretta per un fatto costituente reato del suo funzionario o dipendente, non potendo quel termine automaticamente estendersi alla medesima autorità quando sussista una mera obbligazione solidale a titolo di responsabilità civile extracontrattuale di natura omissiva, a norma dell'art. 2043 c.c., con l'autore del reato, ferma la solidarietà risarcitoria ex art. 2055 c.c.".

La portata del delineato orientamento in tema di applicabilità delle varie disposizioni dell'art. 2947 c.c. non può dirsi scalfito dal principio enunciato da Cass., 13 gennaio 2015, n. 286 (e, ancor prima, da Cass., 11 giugno 1999, n. 5762), per cui, in tema di responsabilità solidale dei danneggianti ex art. 2055 c.c., ove, ai sensi dell'art. 2053 c.c., intervenga un giudicato di condanna, la conversione del termine di prescrizione breve del diritto in quello decennale si estende anche ai coobbligati solidali che siano rimasti estranei al giudizio.



In questo caso, è proprio l'esplicito riferimento che la stessa norma positiva opera in via generica al "diritto" come oggetto di prescrizione breve (mettendo così le varie ipotesi di diritti azionabili sullo stesso indistinto piano) che consente di ipotizzare l'estensione della più lunga prescrizione anche alle connesse facoltà di agire nei confronti di altri soggetti come i coobbligati solidali e, fra questi, i responsabili civili.

1.5. - Sicché, alla luce di quanto sinora evidenziato, in continuità con gli orientamenti seguiti dalla prevalente giurisprudenza di questa Corte, va enunciato il seguente principio di diritto:

«in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito imputabile a più danneggianti e determinativo del vincolo solidale di cui all'art. 2055 c.c., la natura del titolo di responsabilità che sostanzia la pretesa del diritto di credito risarcitorio azionato, da un lato, condiziona l'individuazione del termine di durata della prescrizione in base alle varie disposizioni dell'art. 2947 c.c. (termine che muterà, quindi, a seconda della consentita estensione della più lunga durata eventualmente stabilita per il fatto-reato, resa possibile ove sussista coincidenza tra quest'ultimo e il fatto determinativo dell'illecito civile); dall'altro lato, detta diversità di titoli, e di diritti (eterodeterminati), non incide di per sé ai fini dell'interruzione del termine di prescrizione di volta in volta rilevante, essendo comunque applicabile l'art. 1310, primo comma, c.c., in quanto, a tal fine, risulta necessaria e sufficiente l'esistenza del vincolo obbligatorio solidale scaturente dal presupposto dell'unicità del "fatto dannoso" ai sensi dell'art. 2055, primo comma, c.c., che comporta (se non diversamente derogato) l'applicazione del sistema regolativo delle obbligazioni solidali previsto dal legislatore agli artt. 1292 c.c. e ss.».

1.7. - Venendo, quindi, allo scrutinio della censura illustrata *sub a*), come risulta dalla sentenza impugnata e dallo stesso controricorso (p. 7), l'azione risarcitoria promossa in giudizio dagli originari attori e interventori contro la CONSOB si è incentrata sulla responsabilità civile

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



(ai sensi dell'art. 2043 c.c.) "per l'omessa vigilanza" della Girardi e della sua controllante CMF e, dunque, per condotta colposa ascrivibile direttamente alla CONSOB in ragione dei poteri e competenze ad essa intestati in base alla normativa all'epoca vigente e dalla medesima esercitabili.

Si tratta, pertanto, di azione risarcitoria extracontrattuale che investe immediatamente la posizione della CONSOB in qualità di danneggiante e non già di responsabilità indiretta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 28 Cost. e 2049 c.c., della stessa Commissione per l'illecito penale (nella specie, del delitto di abuso d'ufficio pluriaggravato) commesso dai propri funzionari.

Sicché, in forza del principio di diritto innanzi enunciato, è errata la individuazione, ad opera della Corte territoriale, del termine di prescrizione decennale correlato al reato commesso dai funzionari della CONSOB, là dove, come detto, l'azione esercitata dai danneggianti è stata quella di omessa (e/o negligente) vigilanza della stessa Commissione quale condotta colposa sopra evidenziata, integrante illecito civile ben distinto da quello penale ancorato al fatto-reato, ossia al delitto doloso di abuso d'ufficio pluriaggravato.

Il termine di prescrizione al quale doveva fare riferimento la Corte territoriale era, dunque, quello quinquennale di cui all'art. 2947, primo comma, c.c., con la decorrenza iniziale precisata dalla stessa sentenza impugnata in questa sede, ossia dalla dichiarazione di fallimento della Girardi o, al più, dal sessantesimo giorno successivo, ai sensi dell'art. 33 legge fallimentare.

*Dies a quo*, quello anzidetto, che non può essere oggetto di discussione in questa sede, come invece (erroneamente) opinato dai controricorrenti, in quanto (ed essendo ciò rilievo già assorbente) sul punto non è stata proposta impugnazione incidentale, né, ancor prima, si è dedotto che la questione, implicante accertamenti di fatto, sia stata oggetto di dibattito processuale in sede di merito.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



1.8. – E' infondata invece la censura *sub b)* e ciò in ragione dell'applicazione dell'art. 1310, primo comma, c.c., nei termini di principio sopra evidenziati, ai quali la Corte territoriale si è attenuta con la sentenza impugnata in questa sede, ravvisando – a presupposto di operatività della regola dettata dalla citata norma in ambito di obbligazioni solidali – il "fatto dannoso" ex art. 2055 c.c., patito dagli attori, quale determinato dalle diverse (anche sotto il profilo della giuridica configurazione in base a distinte norme violate) condotte illecite a tal fine eziologicamente rilevanti come cause concorrenti, le une (quelle omissive ascritte alla CONSOB) quale antecedente causale delle seconde (quelle appropriative e distrattive degli amministratori della Girardi).

"Fatto dannoso" che la stessa Corte di merito ha individuato nella perdita dei risparmi da parte degli investitori, così da alludere ad una lesione del diritto all'integrità del loro patrimonio (ma che, del resto, si è risolta in una vera e propria perdita di specifiche somme di denaro e, dunque, di un danno effettivamente correlato ad una ben individuata *diminutio patrimonii*), che, tuttavia, trova più adeguata qualificazione giuridica come lesione inferta alla posizione soggettiva dei risparmiatori tutelata dall'ordinamento sulla base di specifici indici normativi, precipitato della garanzia costituzionale del risparmio in tutte le sue forme, ai sensi dell'art. 47 Cost. (in tal senso cfr. Cass n. 9067 del 2018, cit.).

Qualificazione, questa, che è, comunque, consentita a questa Corte di legittimità proprio perché rimangono fermi i fatti accertati nella fase di merito e la domanda di parte (tra le altre, Cass., 17 aprile 2007, n. 9143), giacché, posto l'accertamento sulla violazione della CONSOB degli obblighi ad essa normativamente imposti, la perdita patrimoniale costituita dagli investimenti dei risparmiatori si viene collocare giuridicamente sul piano delle conseguenze risarcibili (il danno-conseguenze, di cui all'art. 1223 c.c.), non essendo in contestazione che il perimetro della domanda attorea e l'accertamento giudiziale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



abbia ricompreso l'ambito del pregiudizio patrimoniale rappresentato dall'anzidetta perdita.

1.9. – Là dove, poi, le doglianze di parte ricorrente si intendano anche come declinate a criticare l'accertamento della Corte territoriale in punto concorrenza eziologica delle cause determinative del "fatto dannoso" (ossia delle distinte condotte illecite nella specie implicate), esse risultano, *in parte qua*, inammissibili, investendo una *quaestio facti* il cui apprezzamento è riservato al giudice del merito e rimane insindacabile in sede di legittimità, salvo che per il vizio (non dedotto) di omesso esame di cui al vigente art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

2.- Con il secondo mezzo è denunciato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per aver erroneamente la Corte capitolina respinto l'eccezione di prescrizione formulata da essa CONSOB con riguardo a tutti gli attori ed interventori indistintamente, senza considerare che, come risultava dagli atti e documenti, soltanto alcuni di essi si erano costituiti come parte civile nel 1997 nel procedimento penale celebrato a Milano (42 su 73) e nel 2001 in quello celebrato a Roma (31 su 73), ove, inoltre, dei primi soltanto 21 si erano costituiti in quest'ultimo procedimento.

Pertanto, nell'ipotesi in cui si ritenesse applicabile al caso di specie il termine di prescrizione quinquennale – decorrente, secondo la stessa sentenza impugnata, dalla dichiarazione di fallimento della Girardi o al più nel sessantesimo giorno successivo - soltanto coloro che si sono costituiti parte civile sia nel 1997, che nel 2001, potrebbero beneficiare della doppia utile interruzione della prescrizione.

3.- Con il terzo mezzo è prospettata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., in quanto la Corte territoriale, nel rigettare indistintamente l'eccezione di prescrizione nei confronti di tutte le parti istanti, ha radicalmente mancato di rendere una motivazione in ordine alla specifica posizione degli attori ed interventori

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



che non avevano interrotto il termine prescrizione mediante la costituzione di parte civile nei procedimenti penali celebratisi nel 1997 e poi nel 2001.

3.1. – Il terzo motivo è fondato, con assorbimento dell'esame del secondo motivo.

E' principio consolidato (a partire da Cass., S.U., 7 aprile 2014, n. 8053) che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.

Nella specie, a fronte dell'eccezione di prescrizione dei diritti risarcitori azionati in giudizio, ritualmente sollevata dalla CONSOB in primo grado e reiterata in appello (come risulta dalla stessa sentenza impugnata: pp. 5 e 6), la Corte territoriale ha dato atto che solo "alcuni degli odierni appellati si erano costituiti parte civile" nel procedimento penale instaurato nel 2001, per poi rigettare il gravame della CONSOB e con esso la preliminare eccezione di prescrizione nei confronti di tutti gli attori e interventori e, dunque, senza distinguere le posizioni di chi

effettivamente aveva interrotto la prescrizione nel 2001 e, in ragione del termine quinquennale, anche nel 1997.

Si tratta, quindi, di motivazione non solo affatto carente, ma intrinsecamente contraddittoria, giacché pone sullo stesso piano coloro che avevano utilmente interrotto il termine prescrizionale – segnatamente, quello quinquennale nel caso di specie rilevante – e coloro che, invece, tale interruzione non avevano effettuato, così da avere prescritto il proprio diritto al risarcimento del danno.

4.- Con il quarto, articolato, mezzo è dedotta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2697 c.c., nonché nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 61 e ss., 184 (applicabile *ratione temporis*), 194 e ss., 115 e 116, c.p.c., per aver erroneamente la Corte di merito, avvallando l'operare del giudice di primo grado, nonché del suo ausiliare, delegato funzioni giudiziarie al consulente tecnico e, per l'effetto, ammesso la validità di una c.t.u. esplorativa ed inquisitoria al fine di sopperire alle carenze documentali delle parti attrici attraverso la personale ricerca dei documenti che provassero il danno o ammettendo documenti in corso di perizia, quando oramai i termini istruttori erano già maturati.

4.1. – Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.

La Corte territoriale, nel rilevare che l'indagine rimessa al c.t.u. richiedeva la risoluzione di questioni implicanti specifiche cognizioni tecniche, ponendosi a presupposto di esse la ricognizione della normativa di riferimento, non ha violato le norme indicate nella rubrica del motivo, ma ha deciso in armonia con il principio per cui il divieto per il consulente tecnico di ufficio di compiere indagini esplorative può essere superato soltanto quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche, essendo, in questo caso, consentito al consulente di acquisire anche ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che



si tratti di fatti accessori e rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza (Cass., 11 gennaio 2017, n. 512; cass., 15 giugno 2018, n. 15774).

Per il resto, le censure non solo mancano di dare idonea indicazione, anche per sintesi, del contenuto e della localizzazione (ai sensi dell'art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.) dei vari atti e documenti su cui si fondano, ma si risolvono anche in una critica sull'apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, insindacabile in questa sede di legittimità (se non tramite lo specifico vizio, non dedotto, di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.).

5.- Con il quinto mezzo è prospettata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della legge n. 1 del 1991, per aver erroneamente il giudice di gravame affermato la responsabilità della CONSOB, avendo autorizzato la Girardi all'iscrizione all'Albo delle S.i.m., pur in mancanza dei requisiti richiesti, limitandosi a richiamare l'articolo l'art. 7 della suindicata legge negli stessi termini indicati dalla conclusione adoperata dal C.T.U., anche se tale disposizione in alcun modo regola i poteri informativi della CONSOB ai fini del rilascio dell'autorizzazioni.

6.- Con il sesto mezzo è prospetta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione della legge n. 216 del 1974, della legge n. 1 del 1991 e dei rispettivi Regolamenti attuativi, per aver erroneamente la Corte territoriale:

a) violato e/o falsamente applicato gli artt. 18 e ss., *sub* art. 1, del d.l. n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, in legge n. 216 del 1974, per aver ritenuto erroneamente che la Girardi commissionaria fosse soggetta all'obbligo di pubblicare un prospetto informativo, con conseguente possibilità per la CONSOB, fino al dicembre del 1991, di sospendere l'attività della Società;

b) violato e/ o falsamente applicato l'art. 3 della legge n. 1 del 1991, nonché gli artt. 4, 5, 6, 7 del Regolamento attuativo n. 5386/1991 e i principi di gerarchia delle fonti, per aver ritenuto che la

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



CONSOB non avrebbe dovuto iscrivere la Girardi nell'Albo delle S.i.m. in quanto priva dei requisiti normativamente prescritti.

In ordine alla censura *sub a)*, la ricorrente sostiene che, contrariamente da quanto ritenuto dal giudice di appello, la disciplina prevista per le sollecitazioni di pubblico risparmio non potevano trovare applicazione rispetto alla società Girardi poiché, fino al dicembre del 1991, questa svolgeva l'attività di "commissione in titoli", consistente in un'attività di raccolta di ordini e di negoziazione, che si caratterizzava, nonché distingueva, dalla prima in quanto la transazione anziché avvenire sulla base di un'offerta unilaterale standardizzata, avveniva tramite una trattativa libera e individualizzata tra l'intermediario e il cliente.

In ogni caso la CONSOB deduce che tale disciplina, per un verso, non vada ad attribuire ad essa Commissione poteri di approvazione di schemi o documenti contrattuali, riguardando la trasparenza e non il merito dell'operazione in titoli; per altro verso, non le riconosca un potere di sospendere lo svolgimento dell'intera attività, ma solo di vietare l'esecuzione di specifiche ed individuate operazioni di sollecitazione, qualora il proponente, una volta presentati l'apposita comunicazione e il prospetto, non abbia osservato le prescrizioni del citato art. 18.

Per quanto, invece, concerne la censura *sub b)*, la ricorrente osserva che, in sede di autorizzazione della Girardi ad operare come s.i.m., il controllo spettante ad essa CONSOB era un controllo puramente oggettivo-documentale e vincolato; dunque, di sola verifica dei requisiti oggettivi prescritti dalla normativa primaria.

6.1. – Il quinto e sesto motivo, da scrutinarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati.

6.1.1. - E' inammissibile il quinto motivo non solo ove si riconosca che l'indicazione del referente normativo utilizzato dalla Corte territoriale - art. 7 della legge n. 1 del 1991 – sia frutto di un mero

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



*lapsus calami*, giacché chiara è la motivazione che fa leva sul potere di informativa attribuito alla CONSOB dalla normativa *ratione temporis* rilevante, ma anche là dove si voglia escludere la sussistenza di detto errore materiale, poiché, alla luce dello scrutinio di cui appresso sul sesto motivo di ricorso, la decisione in punto di responsabilità civile della CONSOB risulta giuridicamente corretta e la motivazione erronea, essendo il dispositivo conforme a diritto, è soggetta solo a correzione, ai sensi dell'art. 384, comma quarto, c.p.c. (tra le molte, Cass., 13 agosto 2018, n. 20719).

6.1.2. – Il sesto motivo è infondato in tutta la sua articolazione.

6.1.3.- La *ratio decidendi* della sentenza impugnata si incentra essenzialmente su due profili di addebito nei confronti della CONSOB, che intercettano una condotta omissiva illecita diacronicamente diluita in un certo arco temporale, ossia: a) in riferimento al periodo 1988-1991, per aver omesso il controllo sul comportamento della Girardi quale società commissionaria ammessa agli antirecinti alle grida, soggetta, quindi, alle prescrizioni di cui alla legge n. 216 del 1974 in ordine all'approvazione dei prospetti informativi di sollecitazione al pubblico risparmio, con poteri di sospensione dell'attività in caso di inosservanza delle disposizioni relative all'anzidetta approvazione; b) in riferimento al periodo successivo al 1991, per aver autorizzato l'iscrizione della società Girardi all'Albo delle S.i.m. mancando di esercitare il potere di informativa sugli elementi conoscitivi riguardanti la società richiedente e limitandosi a recepire la sola dichiarazione del Presidente del Collegio sindacale affermativa dell'esistenza di un capitale nella misura richiesta dalla legge, nonostante la precaria situazione della commissionaria fosse nota ai membri della commissione deliberante a seguito delle due ispezioni disposte nei confronti della società.

Tale *ratio* non si espone alle censure di parte ricorrente, in quanto si palesa armonica rispetto alle coordinate giuridiche di settore già enucleate dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass., 3 marzo 2001,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



n. 3132, Cass., 25 febbraio 2009, n. 4587, Cass., 23 marzo 2011, n. 6681, Cass., 12 aprile 2018, n. 9067, Cass., 17 gennaio 2019, n. 1070).

Giova, infatti, rammentare che l'attività di natura discrezionale della CONSOB deve svolgersi non solo nei limiti e con l'esercizio dei poteri di cui alle leggi speciali che ne regolano il funzionamento, ma anche della norma primaria del *neminem laedere*, alla luce dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buona amministrazione della P.A. (art. 97 Cost.) e di tutela del risparmio (art. 47 Cost.).

Pertanto, la norma dell'art. 2043 c.c. è applicabile anche nei confronti della CONSOB, in quanto si pone come limite esterno alla sua attività discrezionale, la quale, di per sé, non può mai estendersi alla scelta radicale tra l'attivarsi o meno, specie qualora siano emersi gravi indizi di irregolarità.

Dunque, anche in detto ambito l'illecito civile segue le comuni regole codicistiche per quanto riguarda l'imputabilità soggettiva, il nesso di causalità, l'evento di danno e la sua quantificazione, con la precisazione che, ove, come nella specie, l'addebito si configura come omissione di un certo comportamento, tale omissione trova rilievo, quale condizione determinativa del processo causale dell'evento dannoso, allorché si tratti di condotta imposta da una norma giuridica specifica, per cui il giudizio relativo alla sussistenza del nesso causale non può limitarsi alla mera valutazione della materialità fattuale, bensì postula la preventiva individuazione dell'obbligo specifico di tenere la condotta omessa in capo al soggetto.

A tal riguardo, dunque, vengono in evidenza i poteri-doveri della CONSOB, funzionali all'esercizio delle sue attribuzioni di vigilanza e controllo, siccome individuati ed imposti dalla normativa di settore nel tempo succedutasi e investente l'arco temporale interessato dalla presente controversia:

- controllare il funzionamento delle singole borse e accertare la regolarità e i modi di finanziamento delle operazioni di intermediazione

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



e negoziazione su titoli quotati in borsa effettuate dai soggetti che operavano in borsa o esercitavano attività d'intermediazione, avvalendosi a tal fine anche delle facoltà di richiedere la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, eseguire ispezioni, assumere notizie e chiarimenti, al fine di accertare l'esattezza e completezza dei dati e delle notizie comunicati o pubblicati (art. 3, lett. g, della legge 7 giugno 1974, n. 216);

- ricevere la comunicazione, da parte di coloro che intendono procedere all'acquisto o alla vendita di azioni o di obbligazioni convertibili mediante offerta al pubblico, delle condizioni, modalità e termini di svolgimento dell'operazione, potendo stabilire i modi in cui l'offerta deve essere resa pubblica nonché i dati e le notizie che deve contenere (art. 18 della citata legge n. 216 del 1974);

- adottare "i provvedimenti necessari per assicurare il regolare andamento degli affari nelle singole borse", emanando a tal fine provvedimenti urgenti (art. 7 del d.P.R. 31 marzo 1975, n. 138);

- effettuare accertamenti in ordine alla regolarità delle operazioni di borsa, mediante l'esercizio di appositi poteri ispettivi (art. 10 del citato d.P.R. n. 138 del 1975);

- convocare i soggetti operanti in borsa o dediti all'esercizio di attività di intermediazione al fine dell'assunzione di notizie e chiarimenti (art. 24 del d.P.R. 11 giugno 1979, n. 252);

- eseguire in qualsiasi momento ispezioni e controlli sulle singole borse al fine di accertare la regolarità ed i modi di finanziamento delle operazioni di intermediazione e negoziazione effettuate dai soggetti che operano in borsa o esercitano attività di intermediazione (art. 25 del citato d.P.R. n. 252 del 1979);

- vigilare nei riguardi delle società di intermediazione mobiliare (S.i.m.), assumendo già al momento dell'autorizzazione all'attività i poteri di accertamento di taluni requisiti (art. 3), concernenti: la consistenza del capitale sociale della società per azioni (comma 2, lett. a); l'onorabilità degli amministratori, direttori generali e dirigenti

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

muniti di rappresentanza, anche in relazione al possesso delle condizioni di non esclusione dai locali della borsa di cui all'art. 8 della legge n. 272 del 1913 e con estensione dei menzionati requisiti ai coloro, persone fisiche o giuridiche, che esercitino, anche in via indiretta, il controllo della S.i.m. (artt. 3, comma 2, lettere *a*, *b* ed *e*, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, richiamato anche dal successivo art. 18).

Poteri di accertamento corroborati, altresì, dalle indicazioni provenienti dalla stessa CONSOB, dettati in forza di proprio regolamento, circa le modalità di presentazione della domanda di iscrizione all'albo delle S.i.m., gli elementi informativi che la domanda deve contenere, i documenti che devono essere forniti in allegato, nonché le modalità di svolgimento dell'istruttoria (art. 3, comma 3, della citata legge n. 1 del 1991).

In definitiva, sin già dalla legge istitutiva della Commissione (legge n. 216 del 1974) e così anche successivamente, il sistema dei controlli e relative sanzioni spettanti alla stessa CONSOB era diretto funzionalmente alla tutela "dell'interesse alla correttezza del comportamento degli intermediari finanziari, per i riflessi che ne possono derivare sul buon funzionamento dell'intero mercato" (Cass., Sez. Un., 19 dicembre 2007, n. 26725), essendo la Commissione non soltanto "organo di vigilanza del mercato dei valori, ma... anche organo di garanzia del risparmio pubblico e privato" (Cass. 23 marzo 2011, n. 6681).

In questo contesto, l'attivazione doverosa dell'esercizio dei poteri riconosciuti alla CONSOB, sia dal legislatore, che, per abilitazione delle fonti di rango primario, dalla stessa Commissione, non può relegarsi – contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente – nell'angusto ed inefficace (ai sensi dell'art. 97 Cost.) ambito di meri controlli formali, avendo essi carattere penetrante, sia in riferimento all'operatività in borsa dei soggetti ivi ammessi (sia pure agli antirecinti alle grida: ed è la stessa ricorrente che evidenzia i poteri di sospensione e revoca di tale ammissione), che alla veridicità e della completezza



dei dati forniti dai promotori dell'operazione finanziaria interessata (cfr., segnatamente, Cass. n. 3132 del 2001 e Cass. n. 4587 del 2009, *citt.*, che chiosano affermando che non si poteva, già prima della legge del 1991, "ridurre il ruolo dell'Organo di garanzia a quello di un ufficio di deposito atti"), sia in funzione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di S.i.m., non riducibile al "mero accertamento", ma connotata da "discrezionalità vincolata alla valutazione di requisiti sostanziali di affidabilità, onorabilità, trasparenza", potendo, quindi, "assumere rilievo impeditivo le eventuali irregolarità riscontrate a mezzo di procedura ispettiva ovvero sulla base della incompletezza della documentazione, al punto che *ex post* potrà disporsi la cancellazione dallo albo SIM" (Cass. n. 6681 del 2011, *cit.*).

Nel caso in esame, quindi, appare chiaro l'assoggettamento della CONSOB, nella veste ad essa riconosciuta dal legislatore di "organo di garanzia del risparmio", a specifici obblighi giuridici di impedire o, comunque, circoscrivere, nei limiti del possibile, il danno poi verificatosi a carico delle originarie parti attrici mediante l'esercizio doveroso dei propri poteri di vigilanza e controllo, innanzi rammentati.

Danno che è venuto a determinarsi in un contesto in cui erano emersi nel tempo fatti materiali, specifici e reiterati (che neppure la ricorrente fa oggetto di alcuna censura), che consegnavano alla stessa CONSOB elementi gravi di valutazione sulla effettiva consistenza patrimoniale della Girardi e sulla correttezza e trasparenza delle condotte ad essa riconducibili, tali, dunque, da imporre – al di là della stessa discrezionalità riservata alla Commissione – l'attivazione decisa, dapprima (nel periodo sino alla richiesta autorizzazione di iscrizione nell'albo delle S.i.m.), di poteri interdittivi nei confronti della società commissionaria e, quindi (al momento di detta richiesta e successivamente), l'attivazione dei poteri di controllo, a vocazione anche sostanziale (in coerenza con la funzione pubblica rivestita), sul possesso dei necessari requisiti di iscrizione necessari a detti fini.



Sicché, risulta correttamente postulata dalla Corte territoriale la condotta di omessa vigilanza e controllo della CONSOB, integrante illecito omissivo (in correlazione causale con le condotte illecite tenute dalla società Girardi) e, del pari, immune da vizi giuridici il giudizio controfattuale di tipo causalistico, segnato dal principio della causalità adeguata, formulato dallo stesso giudice di appello, là dove rimane nell'ambito dell'apprezzamento riservato al giudice del merito la ricostruzione del fatto da sussumere nella fattispecie legale, non sindacabile in questa sede (se non alla stregua del vizio - *ratione temporis* deducibile - di omesso esame di cui al n. 5 dell'art. 360 c.p.c., non articolato dalla ricorrente).

7. - Con il settimo mezzo è prospettata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della legge n. 1 del 1991, nonché degli artt. 2043 c.c. e 40, secondo comma, c.p., per aver erroneamente la Corte territoriale condannato la CONSOB al risarcimento dei danni patiti anche dagli investitori della Centro Milano Finanziaria S.p.A., controllante della Girardi, in virtù di un'asserita stretta connessione operativa con quest'ultima.

La parte ricorrente sostiene che, in carenza, nel periodo antecedente alla legge n. 1 del 1991 e fino all'entrata in vigore del d.lgs. n. 415 del 1996, di una normativa attributiva di poteri di vigilanza o controllo in capo alla CONSOB nei confronti della CMF e, pertanto, di un comportamento doveroso esigibile dall'Autorità di vigilanza, ha erroneamente preteso da quest'ultima l'esercizio della vigilanza anche sulla società controllante in forza di un principio di mera occasionalità/causalità dato dalla stretta connessione tra le due compagini.

7.1. - Il motivo è inammissibile.

Con esso, infatti, non è colta appieno, e quindi non viene censurata specificamente, la *ratio decidendi* della sentenza impugnata, la quale non ha affermato come sussistenti poteri di vigilanza della CONSOB su CMF, né ha fondato il riconoscimento delle pretese

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



risarcitorie degli investitori di detta società su tali poteri e neppure sul semplice rilievo, materiale, di una mera connessione tra le due società.

Il giudice del merito ha, invece, accertato, in forza di una ricostruzione in fatto insindacabile in questa sede (se non alla stregua del vizio, *ratione temporis* deducibile, di omesso esame di cui al n. 5 dell'art. 360 c.p.c., non veicolato dalla ricorrente), che la società controllante (come già emerso in sede di ispezione ministeriale del 1989) si era di fatto sostituita alla controllata Girardi nell'amministrazione dei conti dei clienti di quest'ultima, con gestione comune, ad opera di controllante e controllata, di alcuni investimenti effettuati in entrambe le società.

In tal modo, l'accertamento fattuale raggiunto dal giudice del merito ha evidenziato chiaramente l'effetto giuridico consequenziale, ossia, attraverso l'unicità del "fatto dannoso", la sussistenza, ai sensi dell'art. 2055 c.c., della responsabilità civile della Girardi in ragione dell'indubbia (e non contestata) efficienza eziologica della sua condotta illecita in concorso con quella della CMF.

8.- Con l'ottavo mezzo è denunciata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità del procedimento e della sentenza per violazione degli artt. 99, 103, 105, 112 e 268 c.p.c., per aver erroneamente il Giudice di gravame omesso di pronunciarsi sull'inammissibilità degli interventi volontari dei risparmiatori Baietto, Bello e Monti in carenza di connessione qualificata per titolo o oggetto.

La CONSOB sostiene che, postulando l'art. 105 c.p.c. un "diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo" e non anche, come l'art. 103 c.p.c., una "decisione (che) dipende, totalmente o parzialmente, dalla risoluzione di identiche questione", l'intervento del terzo nel processo sarebbe consentito solo per far valere un diritto relativo all'oggetto ovvero dipendente dal titolo dedotto a fondamento della domanda originaria "e, più precisamente, alle circostanze storiche e materiali su cui essa è basata".

8.1. – Il motivo è infondato.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



Il diritto che, ai sensi dell'art. 105, primo comma, c.p.c., il terzo può far valere in giudizio pendente tra altre parti deve essere relativo all'oggetto sostanziale dell'originaria controversia, da individuarsi con riferimento al *petitum* e alla *causa petendi*, ovvero dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo a fondamento della domanda giudiziale (tra le altre, Cass., 6 marzo 2006, n. 4805; Cass., 20 ottobre 2014, n. 22233).

Nella specie, l'oggetto della controversia, introdotta dagli originari attori, riguardava la responsabilità civile della CONSOB per condotta di omessa vigilanza e controllo sull'attività della società commissionaria Girardi e, poi, sull'iscrizione di essa nell'albo delle S.i.m., produttiva di danno risarcibile a seguito della perdita degli investimenti finanziari affidati alla gestione della predetta società.

Tale risultano essere (incontestatamente) la *causa petendi* e il *petitum* anche delle pretese azionate dagli interventori, là dove siffatta evidente correlazione con l'oggetto inizialmente dedotto in giudizio, che non può intendersi come relazione identitaria, non viene meno per effetto delle circostanze materiali che colorano le singole posizioni dei danneggiati successivamente intervenuti.

Né, a fronte dell'esame dell'eccezione di inammissibilità di parte appellante e del rilievo – seppure erroneo in diritto – della Corte territoriale circa l'esistenza di analogia di questioni giuridiche che rendevano rituale l'intervento, è dato apprezzare la denunciata omessa pronuncia su motivo di gravame (tale da intendersi la censura di violazione dell'art. 112 c.p.c., altrimenti inammissibile rispetto a questioni di rito).

9. – Vanno, dunque, accolti il primo motivo per quanto di ragione (come sopra specificato, ai §§ 1.2 e ss. e, segnatamente, al § 1.7.) ed il terzo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo motivo e rigetto del ricorso nel resto.

La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte di appello di Roma, in diversa

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



composizione, che dovrà verificare da chi, tra gli attori e gli interventori, sia stato effettivamente e utilmente interrotto il termine di prescrizione quinquennale dell'azione risarcitoria esercitata contro la CONSOB.

Il giudice del rinvio provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

### **PER QUESTI MOTIVI**

accoglie il primo motivo, per quanto di ragione, e il terzo motivo del ricorso;

dichiara assorbito il secondo motivo del ricorso;

rigetta il ricorso nel resto;

cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione, in data 10 maggio 2019.